

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Centro Studi di Servizio Sociale – CeSdiSS”

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede in Bologna (BO), Via Gandusio, 10 l'Associazione di volontariato denominata “Centro Studi di Servizio Sociale – CeSdiSS”.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione, che opera in attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di affermare e diffondere la solidarietà, la definizione qualificata teorico – pratica e la diffusione delle professionalità sociali delle istituzioni pubbliche e private, la promozione della qualificazione degli interventi sociali, nonché il sostegno di attività volte a migliorare la qualità vita e l'affermazione di una adeguata cultura del Servizio Sociale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- 1) costituzione di un centro di documentazione;
- 2) organizzazione, partecipazione, collaborazione a conferenze, forum, convegni, seminari, stage ed altre iniziative inerenti i servizi sociali od argomenti attinenti;
- 3) progettazione e collaborazione a programmi tesi a migliorare la qualità di vita con formazione, riqualificazione e aggiornamento Assistenti Sociali e di operatori dell'area socio-assistenziale e del volontariato;
- 4) ricerche ed indagini inerenti i temi del Servizio Sociale e delle problematiche sociali in generale;
- 5) consulenza e informazione alle persone singole e alle istituzioni sui problemi sociali presentati;
- 6) predisposizione ed utilizzo di programmi informatici applicati ai servizi sociali e costituzione di banche dati inerenti i servizi, i servizi professionali, i bisogni e le risorse dei territori;
- 7) consulenza ad enti pubblici e privati per la progettazione e la gestione di servizi nell'ambito socio-assistenziale-educativo.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai

propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, che derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci che deve avvenire entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Art.4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni e i comitati particolarmente impegnati nel lavoro sociale, interessate all'attività del Centro Studi e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità

previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, pronuncia anche l'Assemblea.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Ciascun socio ha la facoltà di effettuare prestiti all'Associazione secondo le modalità che verranno fissate dall'Assemblea.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Art.8

L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci.

In questo caso la convocazione deve essere effettuata venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata da spedire almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o mediante posta elettronica alla quale deve corrispondere risposta del destinatario.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea un altro associato con delega scritta. ogni socio non può ricevere più di un a.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da altro membro Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

IL Presidente dell'assemblea nomina il segretario per redigere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci con diritto di voto . In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno *entro i tre mesi successivi* alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- c. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. approva i regolamenti;
- e. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- f. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sia approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni, decesso o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo i non eletti nell'ultima assemblea. IL consigliere così eletto res in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla conferma o alla sostituzione.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente

Le sedute del Consiglio Direttivo richiedono per la loro validità la presenza della

maggioranza assoluta dei consiglieri.

La convocazione sarà fatta dal Presidente con comunicazione scritta a mezzo lettera o posta elettronica (con comunicazione di effettiva ricezione da parte dell'interessato) da spedirsi non meno di otto giorni della riunione ogni qualvolta il Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In caso d'urgenza a mezzo telegramma da spedirsi almeno 24 ore prima.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ne fa le veci, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi del Centro Studi e per l'amministrazione del Centro stesso. Spetta al Consiglio, fra l'altro, a titolo esemplificativo

- a) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) redigere e proporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- h) Stabilire le prestazioni dei servizi ai soci e le relative norme e modalità;
- i) Nominare e revocare il personale dipendente ed emanare o provvedimento riguardante il personale stesso;
- j) Conferire e revocare procure per determinati atti o categorie di atti;

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Segretario scelto tra i soci e un Tesoriere.

La firma e la rappresentanza del Centro Studi di Servizio Sociale di fronte all'autorità giudiziaria ed amministrativa ed ai terzi spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, nei limiti che verranno fissati dal Consiglio Direttivo stesso, ai soci o consiglieri che hanno ricevuto procura.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, lo presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al consigliere del Direttivo incaricato allo scopo. In caso di dimissioni, spetta a costui convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.12

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.13

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.